

Cagliari, **9/4/2009**

Direzione per la Gestione Amministrativa del Personale Area personale Tecnico Amministrativo Settore Affari Generali

Prot. N. 4888 M.Usai // F. Cara 06/04/09.

- Ai Presidi di Facoltà
- Ai Direttori di Dipartimento
- Ai Direttori dei Centri
- Ai Dirigenti delle Direzioni
- Ai Responsabili degli Uffici Speciali e Segreterie Particolari
- Al Responsabile dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali

OGGETTO: disapplicazione di disposizioni del CCI in vigore dal 01/12/2004.

e, p.c. – Al Magnifico Rettore

CON INVITO ALLA MASSIMA DIFFUSIONE TRA TUTTO IL PERSONALE

Nelle more della stipula del nuovo Contratto Collettivo Integrativo, di seguito sono indicate le norme del CCI in vigore dal 01/12/2004 che con decorrenza immediata saranno disapplicate, in quanto illegittime perché in contrasto con il vigente CCNL e/o con norme vigenti.

A seguito della disapplicazione, sono inoltre indicate le nuove modalità di fruizione degli istituti richiamati nella presente circolare.

1) In quanto in contrasto con l'art.25 (Orario di lavoro) del CCNL sottoscritto in data 16/10/2008 e con il D.Lgs. n.66 del 08/04/2003, <u>è disapplicata la lettera c) del comma 1 dell'art.15 (Orario di lavoro) del CCI</u>, nella parte in cui, per le tipologie di articolazione lavorativa settimanale ivi indicate, non prevede una pausa obbligatoria nelle giornate nelle quali l'orario di lavoro eccede il limite di sei ore.

Ai sensi del comma 8 dell'art.25 del CCNL sottoscritto in data 16/10/2008, in tutte le tipologie di articolazione dell'orario settimanale di lavoro diverse da quella su cinque giorni con due rientri pomeridiani, dovrà essere effettuata una pausa di durata non inferiore a dieci minuti nelle giornate nelle quali l'orario di lavoro eccede le sei ore, con

conseguente slittamento dell'orario giornaliero pari al tempo corrispondente alla pausa effettuata.

La pausa dovrà essere registrata tramite terminale orologio o altra modalità di registrazione delle presenze in uso nella struttura di afferenza.

- 2) In quanto permessi retribuiti non previsti da specifiche disposizioni contrattuali e/o di legge, <u>è disapplicato il comma 2 dell'art.19 (Permessi) del CCI, ovvero non potranno più essere fruiti permessi retribuiti, da non recuperare, per:</u>
 - a) ritiro dello stipendio o altri emolumenti;
- b) per il disbrigo di pratiche inerenti il proprio stato di carriera sotto il profilo giuridico, economico, fiscale o previdenziale presso uffici dell'Ateneo;
 - c) per accertamenti diagnostici e/o visite mediche o controlli periodici;
- d) per convocazione ricevuta dall'Amministrazione Giudiziaria, Finanziaria e di Pubblica
- 3) In quanto in contrasto con quanto disposto dalla direttiva n.8/07 del Ministro per le Riforme e la Innovazione nella P.A. e dalla legge n.133/08, è disapplicato il comma 2 dell'art.

 20 (Assenze per malattia) del CCI, che prevede che in caso di assenza per malattia per un solo giorno, l'Amministrazione terrà in debita considerazione le dichiarazioni del dipendente nell'ipotesi di obiettiva impossibilità di produrre la certificazione medica.

Si ribadisce, pertanto, che il certificato medico dovrà essere presentato anche per l'assenza per malattia di un solo giorno.

4) In quanto in contrasto con l'art.71 della legge n.133/08, è disattivato il comma 3 dell'art.20 (Assenze per malattia) del CCI, che prevede che il dipendente assente per malattia sottoposto a visita fiscale prima della scadenza dei cinque giorni concessi per la presentazione della certificazione medica, è esentato dall'obbligo di produrre il certificato del proprio medico curante.

Si ribadisce, pertanto, che è obbligatoria la presentazione del certificato medico rilasciato dal medico curante e/o da una struttura sanitaria pubblica.

5) In quanto in contrasto con quanto previsto dall'art.71 della legge n.133/08, è disapplicato il comma 6 dell'art.20 (Assenze per malattia) del CCI, che prevede che in caso di improvvise indisposizioni o malori dei dipendenti in servizio che causano l'allontanamento temporaneo dal posto di lavoro o l'uscita anticipata, vengono considerate soltanto le quote orarie delle giornate di assenza per malattia, un giorno per ogni sei ore.

In tali casi, potranno essere utilizzati i permessi brevi da recuperare, di cui all'art.34 del CCNL.

Il Direttore Amministrativo Dott. Fabrizio Cherchi

Theul

2